



# COMUNE DI CALAMANDRANA

PROVINCIA DI ASTI

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.13

### OGGETTO:

**Presenza d'atto ed approvazione del Piano Economico Finanziario Tari 2022  
- Approvazione delle tariffe.**

L'anno duemilaventidue addì venticinque del mese di maggio alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ISNARDI FABIO - Presidente	Sì
2. MORANDO FEDERICA - Vice Sindaco	Sì
3. CAVALLO MARIA GRAZIA - Assessore	Sì
4. GATTI LILIANA - Consigliere	Sì
5. ASINARI CRISTINA - Consigliere	Sì
6. CESAREO FRANCESCO - Consigliere	Sì
7. NEGRO FRANCESCO - Consigliere	Sì
8. GALANDRINO SUSANNA - Consigliere	Sì
9. MATTIUZZO ENRICO ARMANDO - Consigliere	Giust.
10. VACCANEO MAURO - Consigliere	Sì
11. COLOMBO EMANUELE - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 10
	Totale Assenti: 1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor COMASCHI Dott. Gianfranco il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ISNARDI FABIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Presa d'atto ed approvazione del Piano Economico Finanziario TARI 2022  
Approvazione delle Tariffe.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

– l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

– l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

– l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

– la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

viste allora,

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, *"... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ..."*;

- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021;

-

Considerato che l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che

- *"... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) ..."*;

- Il Piano Finanziario è soggetto *"... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ..."*;

– l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

– il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ..."*;

- l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visti inoltre:

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: *"1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022"*;

- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: *"5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022."*

- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale *"...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ..."*;

CONSIDERATO che:

-l'articolo 6, comma 3, della citata deliberazione 443/2019 (Procedura di approvazione) stabilisce che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR (metodo tariffario), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente, ovvero ad un soggetto terzo, per la relativa validazione.

- ai sensi dell'art. 7.3 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione finanziario e viene svolta, come già detto, dall'Ente territorialmente soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

-L'art. 6 della citata deliberazione 443/2019, definisce inoltre che:

6.3 Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6.5 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

6.6 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente “;

CONSIDERATO che:

– il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;

– i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK);

– la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;

– il piano finanziario e la sua relazione comprendono il programma degli investimenti necessari e relativo piano finanziario, il modello gestionale ed organizzativo, nonché l'andamento della produzione di rifiuti;

Considerato inoltre l'art. 1, della L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e nello specifico:

- il comma 653 a mente del quale “....A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”

- il comma 654 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;
- il comma 683, in base al quale "...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";
- la legge n. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti a partire dal 01.01.2018;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*";

Richiamate le "*Linee guida interpretative*" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni" del 28 gennaio 2022 nelle quali "... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "*risultanze dei fabbisogni standard*" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...";

Rilevato altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 28 gennaio 2022 è precisato che "... con la deliberazione del 3 agosto 2021 n. 363, ARERA ha approvato il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2). Il nuovo Metodo innova rispetto a metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999 e, per ciò che qui rileva, prevede l'uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 5 dell'Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell'Allegato A) ..." per cui "... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto agli articoli 4 e 5 dell'Allegato A alla delibera 363/2021 di ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento alle annualità 2020 e 2021 (ovvero due annualità precedenti quelle di riferimento del PEF, in base all'articolo 7 MTR - 2).

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2022;

## CONSIDERATO CHE:

- la Legge Regionale del Piemonte 24/10/2002 n. 24, prevede all'articolo 4 lett. a) che i Comuni provvedano ad assicurare la gestione dei rifiuti attraverso il consorzio obbligatorio previsto dal successivo articolo 11 della stessa legge. Inoltre dispone all'articolo 9 che i Comuni ricompresi nei bacini facenti parte del medesimo ambito territoriale ottimale, coordinati dalla Provincia assicurano l'organizzazione, la realizzazione e la gestione, in forma associata, dei servizi preposti al funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- il Comune di Calamandrana, a tal fine, aderisce al Consorzio di Bacino dei Rifiuti dell'Astigiano (C.B.R.A) – con sede al Asti per le funzioni di governo in tema di gestione dei rifiuti;

VISTE le risultanze del Piano Finanziario per l'esercizio 2022, relativo al Comune di Calamandrana validato dal Consorzio quale ente territorialmente competente, ammontante a complessivi euro 360.244,00:

RAVVISATA la necessità sulla base del PEF 2022, di definire le tariffe per l'anno 2022, che assicurino un gettito di euro 294.156,00, che rispetta il limite massimo delle entrate tariffarie applicabili nel rispetto del limite di crescita così come stabilito dal piano economico finanziario 2022-2025 validato dal C.B.R.A. che risulta essere di euro 304.203,00;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO CHE l'articolo 13, comma 15-ter, del DL 201/2011 e s.m.i. prevede che *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. ...OMISSIS... In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*.

## RICHIAMATI altresì:

- il D.Lgs. n.446/1997 e s.m.i. relativo al riordino della disciplina dei tributi locali;
- la Legge n.212/2000 e s.m.i. contenente "disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";

- il D.L. n.201/2001, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.214/2011, con riguardo all'articolo 13, comma 15, sull'invio delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- la Legge 11.12.2016, n.232 (Legge di stabilità 2017) e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

ATTESO che la competenza all'adozione del presente provvedimento appartiene al Consiglio comunale per espressa previsione legislativa;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, e dell'art.147-bis, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

**CON VOTI FAVOREVOLI N. 10, CONTRARI 0 E ASTENUTI N. 0**  
**RESI LEGALMENTE DAGLI 10 CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI**

### **DELIBERA**

DI PRENDERE ATTO delle risultanze del Piano finanziario per l'anno 2022 del servizio di gestione rifiuti urbani, validato dal C.B.R.A. con sede in Asti.

DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa, le tariffe del Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti (TARI) dell'anno 2022, allegate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DI APPROVARE per l'anno 2022 l'articolazione tariffaria, per le diverse tipologie e fasce di utenza domestica e non domestica che costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 2022;

DI FISSARE il pagamento degli importi dovuti in 2 rate: la prima con scadenza entro 31 luglio 2022 e la seconda a saldo con scadenza il 30 settembre 2022;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art.1, comma 666, della legge n.147/2013 e s.m.i., sull'importo del Tributo si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, per via telematica, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.13, comma 15, del D.L. n.201/2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.214/2011 e s.m.i., mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel proprio sito informatico.

DI DARE ATTO che il Piano Finanziario e le relative tariffe saranno trasmesse dal Consorzio ad ARERA.

DI DARE ATTO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti e che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti.

DI DARE ATTO che nelle more dell'approvazione, da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni.

Del che si è redatto il presente verbale

**IL SINDACO**  
Firmato digitalmente  
ISNARDI FABIO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Firmato digitalmente  
COMASCHI Dott. Gianfranco

---

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, \_\_\_\_\_

**IL FUNZIONARIO DELEGATO**